



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” e, in particolare, l'art. 23;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo” e, in particolare, gli articoli 16 e 19;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016 che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 583, che ha modificato l’articolo 21 della legge 14 novembre 1016, n. 220 introducendo il comma 5-bis secondo il quale “Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo”, e comma 584;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”, e, in particolare, il Titolo VII “Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori”;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTO l’art. 2, paragrafo 1, n. 140), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che reca la definizione di opere audiovisive difficili, identificandole, fra le altre, nelle “opere difficili dal punto di vista commerciale”;

CONSIDERATO che le opere cinematografiche di nazionalità italiana distribuite in sala cinematografica nel periodo di bassa stagione nella frequentazione delle sale cinematografiche italiane (periodo intercorrente fra la seconda metà di maggio e la prima metà di settembre) sono identificabili quali “opere difficili dal punto di vista commerciale”;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive» e successive modifiche”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 16 e 19;

RITENUTO necessario modificare il sopra citato decreto 2 aprile 2021, n. 152, al fine di adeguarlo all'attuale contesto di riferimento per il settore cinematografico e audiovisivo;

VALUTATO che, nelle more delle adottande modifiche al sopra citato decreto 2 aprile 2021, n. 152, al fine di salvaguardare produzioni estere già avviate sul territorio nazionale da parte degli operatori, è necessario ed opportuno consentire l'accesso al beneficio alle imprese di produzione esecutiva che hanno già ultimato o stanno ultimando le lavorazioni ovvero le riprese relative alle opere, atteso il lasso di tempo trascorso dall'ultima apertura della relativa sessione di presentazione delle domande di credito d'imposta;

CONSIDERATE le perduranti ripercussioni negative conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sull'affluenza del pubblico nelle sale cinematografiche;

RITENUTO necessario modificare il sopra citato decreto 2 aprile 2021, n. 152, nelle more della definizione di nuovi criteri d'accesso ai benefici fiscali per le opere cinematografiche e audiovisive;

SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;

D E C R E T A

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, n. 152)

1. Al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2021, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7, comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) film difficili dal punto di vista commerciale.»;
 - b) dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

“Articolo 35 - bis

Disposizioni straordinarie per l'anno 2023 per la distribuzione cinematografica nazionale





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Nelle more della definizione di nuovi criteri d'accesso ai benefici di cui al presente decreto, il credito d'imposta previsto dall'articolo 16, della legge 14 novembre 2016, n. 220, per l'anno 2023, per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, è calcolato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, della legge 14 novembre 2016, n. 220, alle aliquote di cui alla Tabella 2 allegata al presente decreto e all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, del presente decreto, applicando al costo eleggibile di distribuzione nazionale, come identificato in base alle spese indicate nella Tabella 1, le seguenti aliquote:
 - a. 50 per cento, elevato al 60 per cento per i film difficili di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a), b), c) e d), del presente decreto, in caso di prima uscita in sala nei periodi compresi tra il 1° aprile 2023 e il 17 maggio 2023 e tra il 14 settembre 2023 e il 15 novembre 2023;
 - b. 80 per cento per i film difficili dal punto di vista commerciale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e), del presente decreto, con prima uscita in sala nel periodo compreso tra il 18 maggio 2023 e il 13 settembre 2023;
 - c. 30 per cento in caso di prima uscita in sala nel periodo compreso fra il 16 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023.
 2. Il limite massimo di credito d'imposta spettante per opera, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è pari a un milione di euro.”
- c) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

“Articolo 38

Disposizioni straordinarie per l'anno 2023 per l'attrazione di investimenti esteri

1. Nelle more della definizione di nuovi criteri d'accesso ai benefici di cui al presente decreto, per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto all'articolo 21, comma 1, primo periodo, del presente decreto, le domande di credito d'imposta previsto dall'articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, possono essere presentate dalle imprese di produzione esecutiva che, alla data di pubblicazione del presente decreto:
 - a. hanno completato le attività di produzione relative all'opera sul territorio nazionale;
 - b. hanno realizzato almeno quattro settimane di riprese o il 50 per cento delle giornate di lavorazione. Tale requisito deve essere comprovato presentando alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, in sede di richiesta di credito d'imposta, la documentazione prevista all'articolo 21, comma 3.
2. Per l'anno 2023, possono altresì presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione esecutiva che, alla data di pubblicazione del presente decreto, congiuntamente:
 - a. hanno sottoscritto, per l'opera oggetto della domanda di credito d'imposta, un accordo avente data certa con l'impresa estera committente;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b. sono in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente decreto, ivi incluso quello previsto all'articolo 21, comma 1, primo periodo del presente decreto.
3. Se a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, anche a conclusione delle lavorazioni, non risultino soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2, il relativo credito d'imposta è revocato.
4. Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 32, comma 4, del presente decreto.
5. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura della sessione di presentazione delle richieste la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica all'impresa di produzione esecutiva il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta."

Articolo 2

(Modalità di pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto 2 aprile 2021, n. 152, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 23 ottobre 2023

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

